

Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

28 Febbraio 2018

Versione	Data di emanazione	Stato	Modifiche introdotte
DO/031/2018	05/04/2018	In vigore (presente versione)	Adeguamento al nuovo assetto organizzativo
DSO/003/2013	15/04/2013	Abrogata	Seconda versione del documento
DR/006/2012	28/02/2012	Abrogata	Prima versione del documento

Questo documento è stato prodotto ad uso interno. Ne è pertanto vietata la citazione o la riproduzione con l'obiettivo di diffonderlo all'esterno di CheBanca! Senza l'approvazione scritta.

INDICE

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	4
3	ASPETTI PROCEDURALI	7
3.1	Fase pre-istruttoria	7
3.2	Fase istruttoria	7
3.3	Fase pre-deliberativa e deliberativa	8
3.3.1	Fase pre-deliberativa e deliberativa presso Capogruppo	8
3.3.2	Fase deliberativa compiuta in autonomia dalla Banca	9
4	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	9
5	OPERAZIONI ESENTI	9
6	DELIBERE QUADRO	10
7	DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB	11
8	MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON-PERFORMING	12
9	FLUSSI INFORMATIVI	12
9.1	Reportistica verso Capogruppo	12
9.2	Informativa interna	12
10	PROCEDURE INTERNE	13
11	POLITICA INTERNA IN MATERIA DI CONTROLLI	13
12	DISPOSIZIONI FINALI	13
13	ALLEGATI	14
13.1	Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate	14
13.2	Indici di rilevanza	14
13.3	Definizioni parti correlate	15
13.4	Quadro di sintesi delle parti correlate	16

1 PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato in attuazione delle Disposizioni di Banca d'Italia e, ove applicabile, del Regolamento Consob, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e del Collegio Sindacale di CheBanca! e reca le disposizioni cui la Banca deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l'oggettività e l'imparzialità delle operazioni realizzate con Parti Correlate nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento recepisce inoltre le Disposizioni contenute nel "Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" della Capogruppo (consultabile sul sito istituzionale di Mediobanca www.mediobanca.com), tenendo conto della peculiare operatività e dell'assetto dei controlli interni di CheBanca!, fermo restando che il Regolamento della Capogruppo ne costituisce a tutti gli effetti il quadro di riferimento rispetto a talune definizioni utilizzate, all'interpretazione e all'applicazione.

Preliminarmente si segnala che la Banca opera, in linea generale, nell'esercizio ordinario della propria attività operativa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nei confronti di tutte le controparti.

Il Regolamento utilizza una definizione di "Parte Correlata" che compendia gli ambiti applicativi di cui al Regolamento Consob ed alle Disposizioni della Banca d'Italia in tema di obblighi procedurali e deliberativi, riferendo a questa un uniforme regime procedurale e deliberativo, definito sulla base della previsione più rigorosa. Per i profili di trasparenza e per quanto concerne i limiti prudenziali, vengono mantenuti gli ambiti di applicazione previsti dalle rispettive normative rilevanti, anche attraverso rinvio alle disposizioni di origine.

In conformità a quanto disciplinato dalle Disposizioni di Banca d'Italia il Regolamento, ed eventuali successivi aggiornamenti, è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Banca (www.chebanca.it).

2 DEFINIZIONI

- **Amministratori indipendenti:** gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pro tempore adottati dalla Banca.
- **Attività di rischio:** sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni).
- **Banca** ovvero **Società** ovvero **CheBanca!**: CheBanca!.
- **Comitato Parti Correlate** ovvero **Comitato** ovvero **CPC:** il Comitato della Capogruppo costituito da almeno tre Amministratori indipendenti non esecutivi nominati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca con compiti e poteri consultivi ed istruttori, come meglio definito nel Regolamento di Mediobanca.
- **Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:** le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero praticate a soggetti con cui la Banca che realizza l'Operazione è obbligata *ex lege* a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero definite ad esito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, o definite nell'ambito di "operazioni in pool" cui la Banca partecipa assieme a soggetti non correlati alla controparte.
- **Delibera quadro:** delibera assunta indipendentemente da specifiche transazioni per Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti correlate ovvero categorie di Parti Correlate.
- **Dirigente con responsabilità strategiche o Dirigente strategico:** i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di attività sociali come individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- **Disposizioni di Banca d'Italia:** le disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui al Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni).
- **Direzione:** la Direzione della Banca che intende avviare la negoziazione dell'Operazione con Parte correlata.
- **Esponente aziendale:** gli Amministratori, i consiglieri, i componenti del Collegio sindacale e l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di CheBanca! e delle Società dalla stessa controllate (Mediobanca Covered Bond S.r.l.).
- **Fascicolo informativo:** la documentazione di cui al capitolo "Aspetti Procedurali" del presente Regolamento.
- **Gruppo Mediobanca o Gruppo:** la Capogruppo Mediobanca e le sue controllate, anche indirette, ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- **Gruppo Bancario Mediobanca o Gruppo Bancario:** la Capogruppo Mediobanca e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate rientranti nel perimetro di cui all'art. 60 del TUB.
- **Limiti prudenziali:** i limiti prudenziali consolidati entro i quali è consentita l'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo Bancario, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato (come definito ai sensi delle vigenti

disposizioni regolamentari), nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione della tipologia della Parte Correlata cui si riferiscono, nonché i limiti prudenziali individuali entro i quali è consentita l'assunzione di Attività di rischio da parte della Banca, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari) nei confronti dei Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata (cfr. tabella in Allegato "Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate").

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di Limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dall'applicazione dei Limiti prudenziali le Attività di rischio tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

- **Operazioni con Parti Correlate** ovvero **Operazioni**: la transazione conclusa dalla Banca con Parti Correlate che comporta l'assunzione di un'Attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono inclusi, tra l'altro:
 - gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
 - le operazioni di fusione e di scissione;
 - ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma agli Esponenti aziendali ed ai Dirigenti strategici, salvo quanto previsto al successivo capitolo "Operazioni Esenti" paragrafo 5.4;
 - gli accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali,
 - la rimodulazione dei finanziamenti, per tale intendendosi la modifica dei termini essenziali della delibera iniziale che determinano una perdita a conto economico della Banca;
 - le operazioni nei confronti dei veicoli societari anche se non direttamente riconducibili a Parti correlate, ma i cui benefici sono di pertinenza di Parti correlate.

- **Operazioni cumulate**: insieme di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata, o con Soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca, che pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza superino nel corso del medesimo esercizio, ove cumulativamente considerate, la soglia per la classificazione di Operazioni di maggiore rilevanza.

- **Operazioni di maggiore rilevanza**: le Operazioni realizzate dalla Banca con Parti correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato "Indici di rilevanza" del presente Regolamento, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

- **Operazioni di minore rilevanza**: le operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

- **Operazioni di importo esiguo**: le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 1.000.000 qualora la controparte sia una persona giuridica e quelle di importo pari o inferiore ad Euro 500.000 qualora la controparte sia una persona fisica.

- **Operazioni esenti**: le operazioni di cui al capitolo "Operazioni esenti".

- **Operazioni ordinarie**: le Operazioni che, con riguardo all'attività della Banca – e con riferimento al loro oggetto, alla ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, all'oggettività delle condizioni, alla dimensione, ai termini, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alle condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e al momento della loro approvazione e perfezionamento – rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Le Operazioni Ordinarie sono da considerare operazioni esenti agli specifici fini di trasparenza e informativa di cui al Regolamento Consob.

- **Operazioni ordinarie esenti:** le Operazioni ordinarie di minore rilevanza di cui al capitolo “Operazioni esenti”.
- **Parte Correlata:** i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi del Regolamento Consob (cosiddetta ‘Parte correlata a fini di Trasparenza’) e ai sensi della disciplina di Banca d’Italia (cosiddetta ‘Parte correlata a fini Prudenziali’); tali soggetti sono indicati nell’elenco trasmesso mensilmente alla Banca dalla Capogruppo, con indicazione delle parti correlate Consob e di quelle Banca d’Italia. Il perimetro dei soggetti definito dalla Capogruppo rappresenta anche il perimetro a cui deve far riferimento CheBanca! per l’individuazione delle Operazioni con Parti Correlate.
- **Regolamento:** il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob e del paragrafo 2, sezione III, delle Disposizioni di Banca d’Italia.
- **Regolamento di Mediobanca:** Regolamento in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati adottato dalla Capogruppo.
- **Regolamento Consob:** il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221, del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni e chiarimenti anche alla luce della Comunicazione Consob n.10078683 del 24 settembre 2010 in materia di indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento Consob.
- **Società Rilevante:** si intende Mediobanca o una banca o un Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Mediobanca.
- **Soggetto Collegato:** l’insieme costituito da una Parte correlata a fini Prudenziali e da tutti i soggetti ad essa connessi. Per soggetti connessi si intendono i soggetti inclusi nella definizione di cui alle Disposizioni di Banca d’Italia.

I Soggetti Collegati sono indicati nell’elenco trasmesso alla Banca dalla Capogruppo.

Ai Soggetti Collegati si applicano le disposizioni relative ai limiti prudenziali.

- **Struttura Interna Competente (SIC):** la struttura interna di Mediobanca designata a:
 - fornire supporto al Comitato Parti Correlate di Mediobanca;
 - classificare le Operazioni;
 - monitorare le Operazioni;
 - valutare l’esistenza di Interessi significativi, come indicato nel Regolamento di Mediobanca;
 - valutare il rispetto dei limiti prudenziali.

Tale struttura si avvale, di volta in volta, della collaborazione di risorse della Banca competenti per l’Operazione e nei rapporti con il Comitato.

- **Ufficio Contabilità Generale e Bilancio:** Ufficio della Banca che si interfaccia con le competenti strutture della Capogruppo per la trasmissione/ricezione delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni con Parti Correlate.

3 ASPETTI PROCEDURALI

3.1 Fase pre-istruttoria

Il Regolamento si attiva ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere un'Operazione; in particolare, il Regolamento ha inizio nel momento in cui il Responsabile della Direzione competente per l'Operazione intende avviare la negoziazione della stessa e, in ogni caso, tempestivamente.

L'individuazione di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati è realizzata, nella fase antecedente l'avvio della negoziazione, tramite la consultazione dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati (fornito alla Banca dalla Capogruppo). Tale elenco è comunicato mensilmente dalla Funzione Compliance ai Responsabili di Direzione tramite e-mail (che contiene il link diretto alla cartella di rete condivisa "Elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati", in cui viene archiviato mensilmente l'ultimo elenco aggiornato).

Una volta individuato se la controparte dell'Operazione è un soggetto presente nell'elenco di cui sopra, la Direzione competente fornisce all'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio, che fa da tramite verso la SIC, gli elementi necessari (controparte, tipo dell'Operazione e importo) a valutare se l'Operazione costituisce un'Attività di rischio e, in tal caso, se rientra o meno nei Limiti prudenziali applicabili al Soggetto Collegato interessato.

Il superamento dei Limiti prudenziali determina l'impossibilità per la Banca di procedere con l'Operazione. In tal caso, la SIC dà comunicazione per iscritto dell'esito negativo dell'analisi svolta.

3.2 Fase istruttoria

Ottenuto il benestare scritto della SIC con riferimento al rispetto dei Limiti prudenziali, nella fase iniziale dell'istruttoria dell'Operazione, ivi incluse quelle per le quali non sia previsto un corrispettivo e, comunque, non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete della tipologia dell'Operazione e delle necessarie informazioni minime disponibili, il Responsabile della Direzione competente per l'Operazione, d'intesa con l'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio, predispone un documento che deve essere inviato in valutazione alla SIC che evidenzia almeno: la controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'Operazione, l'importo, una stima delle condizioni economiche applicabili all'Operazione, la convenienza economica dell'Operazione per la Società e i relativi rischi nonché la stima dell'impatto sui Limiti prudenziali. Se ritenute a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Responsabile della Direzione competente correda l'informativa anche di documentazione idonea a fornire oggettivi termini di riscontro. Inoltre, nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni.

Sulla base dell'informativa di cui sopra e delle altre informazioni eventualmente disponibili, la SIC procede alla classificazione dell'Operazione e alla conseguente definizione dell'istruttoria della stessa ai fini della fase deliberativa (secondo le modalità dettagliate più avanti per ciascuna categoria di Operazione), dandone notizia per iscritto, per il tramite dell'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio, al Responsabile della Direzione competente.

All'esito del processo di istruttoria e classificazione dell'Operazione, il Responsabile della Direzione competente trasmette alla SIC, per il tramite dell'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio, il "Fascicolo Informativo" recante:

- controparte;
- natura della correlazione (così come risultante nell'elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati);
- indicazione dell'importo dell'Operazione;
- rispetto dei Limiti prudenziali in caso di Operazione che comporti un'Attività di rischio e stima dell'impatto sui Limiti prudenziali, a livello individuale e consolidato (così come comunicato dalla SIC a seguito della fase di pre-istruttoria); se l'Operazione rientra tra le Operazioni esenti; per le operazioni esenti, costituite prevalentemente da operazioni ordinarie quali ad esempio operazioni di sottoscrizione di prodotti di raccolta tramite canale web a condizioni standard, si esclude l'esecuzione delle fasi di pre-istruttoria e di istruttoria, con l'eccezione di quelle operazioni che pur rientrando nell'esercizio ordinario della Banca e/o che sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o

standard, comportano l'assunzione di un'attività di rischio - quali ad es. erogazione di finanziamenti, concessione carte di credito, aperture di credito in conto corrente;

- se l'Operazione rientra tra le Operazioni di maggiore rilevanza ovvero tra le Operazioni di minore rilevanza;
- modalità esecutive dell'Operazione e condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione; se l'Operazione è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione comprovante tale circostanza; nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni;
- procedimento valutativo seguito;;
- eventuale esistenza di Interessi significativi;
- interesse e motivazioni sottostanti nonché rischi che l'Operazione potrebbe comportare sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- convenienza dell'Operazione per la Società.

In caso di mutamento delle condizioni dell'Operazione che possa incidere sulla classificazione, il Responsabile della Direzione competente integrerà il Fascicolo Informativo con i nuovi elementi informando, per il tramite dell'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio, senza indugio la SIC per la valutazione degli impatti.

3.3 Fase pre-deliberativa e deliberativa

Ottenuta la classificazione dell'Operazione, è possibile avviare la fase pre-deliberativa e deliberativa che si differenzia in funzione della tipologia di operazione e dell'importo della stessa:

- A.** operazioni per la cui realizzazione è previsto un esame/approvazione preventivo della Capogruppo;
- B.** operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non ordinarie, nonché operazioni di minore rilevanza non ordinarie;
- C.** operazioni ordinarie di minore rilevanza.

3.3.1 Fase pre-deliberativa e deliberativa presso Capogruppo

Per le operazioni di cui alle lettere **A.** e **B.** si adottano i presidi di Capogruppo ed è quindi richiesto il parere del CPC (fase pre-deliberativa).

A tal fine, l'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio trasmette alla SIC il "Fascicolo Informativo" almeno 5 gg prima della formulazione del parere.

In dettaglio, nella fase pre-deliberativa:

- il parere è vincolante per le Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non;
- il parere non è vincolante per le Operazioni di minore rilevanza non ordinarie.

Nel caso in cui il CPC abbia espresso un parere non favorevole per le Operazioni di maggiore rilevanza e non, queste non potranno essere deliberate.

Ricevuto il parere del CPC, la SIC avvia la fase deliberativa in funzione della tipologia di operazione:

1. le Operazioni di cui alla lettera A. sono previamente deliberate dal competente organo di Mediobanca e successivamente dal competente organo della Banca;
2. le Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non, sono previamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca e successivamente dal competente organo della Banca;
3. le Operazioni di minore rilevanza non ordinarie sono deliberate dal competente organo della Banca.

Conclusa la fase di delibera da parte della Capogruppo di cui al punto sub. 1, per i cui dettagli di rimanda al Regolamento di Mediobanca (ad esclusione delle Operazioni di minore rilevanza non ordinarie, la cui delibera viene effettuata dall'organo competente della Banca), la SIC comunica l'esito all'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio che, a sua volta, informa la Direzione competente affinché l'operazione venga posta in essere, previa delibera degli organi competenti della Banca in base alle previsioni dello Statuto e della vigente delibera in materia di deleghe operative.

3.3.2 Fase deliberativa compiuta in autonomia dalla Banca

Le Operazioni di cui alla lettera C. (operazione ordinarie di minore rilevanza), fatta eccezione per l'informativa alla SIC e la classificazione da parte della stessa, sono esenti dalle disposizioni di pre-delibera e delibera presso Capogruppo.

A tal fine, l'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio, terminata la fase di classificazione, comunica alla Direzione competente la possibilità di concludere l'Operazione.

L'Operazione verrà deliberata dagli organi competenti della Banca in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative.

4 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione – ai sensi di legge o di Statuto – è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, istruttoria e approvazione della proposta da parte degli organi competenti si adottano le regole di cui al precedente capitolo "Aspetti procedurali".

Un'Operazione di maggiore rilevanza non può essere proposta all'Assemblea in caso di parere contrario del CPC della Capogruppo.

5 OPERAZIONI ESENTI

A seguito della loro classificazione da parte della SIC, le seguenti Operazioni possono essere effettuate in deroga alle procedure descritte nei paragrafi "Fase istruttoria" e "Fase pre-deliberativa e deliberativa":

- 1. Operazioni ordinarie esenti:** salvo quanto previsto in tema di Operazioni cumulate, sono deliberate dagli organi competenti in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative. La classificazione dell'operazione quale "ordinaria" e, in particolare, la valutazione delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata e la delibera fornirà adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché al carattere di Operazione ordinaria.
Resta ferma, anche in presenza di Operazioni ordinarie esenti, l'applicazione di quanto previsto dal capitolo "Flussi informativi" del presente Regolamento relativamente alla reportistica da produrre per la Capogruppo.
- 2. Delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, **e del Collegio Sindacale** ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche.
- 3. Delibere in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche** rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
- 4. Delibere, diverse da quelle indicate ai punti 2 e 3, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli Esponenti aziendali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche,** purché:
 - la società abbia adottato una politica di remunerazione conforme alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - nell'approvazione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - l'Assemblea della Società abbia approvato una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

5. **Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea** - conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche - e loro esecuzione, sempre nel rispetto delle regole di cui al capitolo "Flussi informativi" del presente Regolamento relativamente all'informativa da produrre per la Capogruppo ai fini degli obblighi di trasparenza verso il mercato.
6. **Operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza**, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo fatto salvo quanto previsto al capitolo "Flussi informativi" del presente Regolamento relativamente all'informativa da produrre per la Capogruppo ai fini degli obblighi di trasparenza verso il mercato.

Le seguenti Operazioni possono essere deliberate in autonomia dalla Banca in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative, previa informativa e classificazione della SIC.

7. **Operazioni di importo esiguo.**
8. **Operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, da Mediobanca.**
9. **Operazioni con società sottoposte a influenza notevole di Mediobanca.**

6 DELIBERE QUADRO

La Banca può ricorrere a Delibere quadro relativamente a categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti Correlate o categorie di Parti Correlate.

A tale scopo:

- ai fini dell'approvazione delle Delibere quadro devono essere rispettati i meccanismi previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza o le Operazioni ordinarie in ragione del prevedibile importo massimo cumulato delle operazioni oggetto della Delibera quadro;
- le Delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento;
- l'esecuzione delle Delibere quadro deve essere comunicata almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- qualora un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera quadro non si applicano le regole procedurali deliberative di cui al capitolo "Aspetti procedurali".

7 DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB

Fatti salvi il regime di trasparenza applicabile e la disciplina in tema di Limiti prudenziali, la procedura in materia di “Obbligazioni degli Esponenti” (ex art. 136 TUB) prevede i presidi addizionali specificamente indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Banca d’Italia per tale tipologia di operazioni, laddove realizzate con controparti che siano anche Parti correlate.

Anche avuto riguardo alle delibere quadro assunte ex art. 136 TUB sarà assicurato il coordinamento delle stesse con la disciplina ed i limiti applicabili, ai sensi del presente Regolamento e delle relative procedure attuative, alle Delibere quadro.

Se la singola Operazione con controparte ex 136 TUB è anche un’Operazione con una Parte Correlata, nel caso si tratti:

- di un’Operazione ordinaria, ferma la disciplina dei Limiti prudenziali, si applicano le regole istruttorie di cui al capitolo “Aspetti procedurali” (in ragione della classificazione dell’Operazione) e di trasparenza, salva la disciplina delle Operazioni esenti. Nella fase deliberativa di cui al capitolo “Aspetti procedurali”, non è richiesto il parere del CPC e la competenza deliberativa è quella ordinariamente definita nella procedura ex art. 136 TUB; la delibera approvativa deve, tuttavia, adeguatamente motivare l’opportunità e la convenienza economica dell’Operazione per la Banca;
- di un’Operazione non rientrante fra le Operazioni ordinarie, ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali, si applicano le regole procedurali, deliberative e di trasparenza previste nel presente Regolamento, salva la disciplina delle Operazioni esenti. Nella Fase deliberativa di cui al capitolo “Aspetti procedurali”, tuttavia, non è richiesto il parere del CPC.

I plafond deliberati dal Consiglio di Amministrazione per operazioni con controparti rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB¹, laddove tali controparti siano anche Parti correlate, potranno essere deliberati e utilizzati unicamente per Operazioni ordinarie.

Alle singole Operazioni realizzate a valere su tali plafond si applicano:

- la disciplina dei Limiti prudenziali nonché le regole deliberative di cui al precedente capitolo “Aspetti procedurali”;
- gli obblighi informativi verso la Capogruppo di cui al successivo capitolo “Flussi informativi”.

La valutazione dell’ordinarietà dell’operazione e delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata nel Fascicolo Informativo.

¹Tali delibere fissano, a soli fini interni, l’esposizione massima potenziale nei confronti di un gruppo di clienti in un dato periodo e non sono comunicate agli stessi, né rappresentano operazioni che saranno effettivamente realizzate o realizzate per l’intero ammontare massimo.

8 MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON-PERFORMING

Qualora un'Operazione conclusa con Parte correlata dia successivamente luogo a:

- perdite;
- svalutazioni;
- passaggi a sofferenza;

tali appostazioni in bilancio devono essere concordate tra il Responsabile della Direzione Centrale Amministrazione e Controllo e il Dirigente Preposto della Capogruppo, con l'obbligo di informativa al CPC.

9 FLUSSI INFORMATIVI

9.1 Reportistica verso Capogruppo

La Banca informa la SIC di tutte le Operazioni deliberate e concluse con controparti correlate (anche con l'indicazione di quelle ordinarie e quelle esenti) con periodicità:

- **mensile**, tramite appositi flussi informativi di dettaglio da parte dell'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio;
- **trimestrale**, in via riepilogativa, per la reportistica agli organi sociali della Capogruppo da parte dall'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio.

Con cadenza **trimestrale** inoltre l'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio trasmette alla Contabilità di Mediobanca tutte le Operazioni deliberate e concluse con controparti correlate per la redazione del bilancio consolidato.

9.2 Informativa interna

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati almeno trimestralmente sulla conclusione delle Operazioni con Parti Correlate (anche quelle ordinarie) e sulle loro principali caratteristiche e di quelle eseguite nell'ambito di Delibere quadro.

10 PROCEDURE INTERNE

Le procedure della Società, adottate in conformità al Regolamento Consob, alle Disposizioni di Banca d'Italia e alle linee guida di Capogruppo disciplinano i processi operativi ed i flussi informativi atti a consentire:

- l'ordinata ed efficace individuazione delle Operazioni con Parti Correlate;
- la classificazione delle stesse da parte della SIC;
- l'esatta attribuzione delle specifiche funzioni e relative responsabilità alle strutture interessate;
- la segnalazione alla Banca d'Italia delle attività di rischio verso Soggetti Collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- il costante rispetto dei Limiti prudenziali delle attività di rischio verso Soggetti Collegati; le attività da porre in essere nel caso di superamento di tali limiti, secondo le procedure di dettaglio previste dalle Disposizioni di Banca d'Italia; la valutazione degli effetti del loro superamento e, in generale, dei rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo ICAAP;
- il monitoraggio dei piani di rientro;
- l'avvio ed esecuzione degli *iter* deliberativi e delle comunicazioni al pubblico;
- il costante monitoraggio del plafond determinato per le Delibere quadro ed il suo periodico utilizzo;
- il coordinamento con le altre procedure interne della Società;
- il monitoraggio delle Operazioni ai fini dell'individuazione di quelle Cumulate.

11 POLITICA INTERNA IN MATERIA DI CONTROLLI

La *Politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti delle Parti Correlate e Soggetti Collegati*, allegata al presente Regolamento, è definita dalle strutture competenti in conformità alle Disposizioni di Banca d'Italia e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole analitico e motivato degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale di CheBanca!.

La *Politica interna in materia di controlli* è comunicata all'Assemblea dei Soci.

12 DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o integrazione sostanziale del Regolamento e dei suoi allegati deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere analitico e motivato degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale di CheBanca! sulla complessiva idoneità del Regolamento a conseguire gli obiettivi regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza almeno triennale e previo parere analitico e motivato degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale di CheBanca!, a una revisione del Regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dal Regolamento nella sua applicazione.

I suddetti pareri sono acquisiti anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica del Regolamento in essere.

Eventuali modifiche che non investono elementi essenziali del Regolamento potranno essere adottate dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob, nelle Disposizioni di Banca d'Italia e nelle linee guida di Capogruppo e sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

Il presente Regolamento entrerà in vigore in data 27 marzo 2018 e, a decorrere da tale data, sostituirà integralmente la Procedura operazioni con parti correlate deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 28 giugno 2012 che dovrà intendersi abrogata.

13 ALLEGATI

13.1 Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate

	<i>Esponenti aziendali delle Società Rilevanti</i>	<i>Soggetti che controllano Mediobanca o in grado di esercitare un'influenza notevole sulle Società Rilevanti</i>	<i>Partecipanti delle Società Rilevanti e soggetti in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Rilevanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole delle Società Rilevanti</i>
<i>Limiti consolidati (patrimonio di vigilanza consolidato*)</i>	5 %	<i>Parti correlate non finanziarie</i>		
		5%	7,5 %	15 %
		<i>Altre Parti correlate</i>		
		7,5 %	10 %	20 %
<i>Limite individuale (patrimonio di vigilanza individuale*)</i>	20 %			

* Come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

13.2 Indici di rilevanza

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza (come definito dalle vigenti disposizioni regolamentari) tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, la *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- (iv) per l'erogazione di servizi, l'ammontare delle fees.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Per le operazioni di fusione e scissione la soglia va calcolata secondo il presente indice.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) della Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

13.3 Definizioni parti correlate

Regolamento Consob

Un soggetto è parte correlata a una società se:

a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b) è una società collegata della società;

c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Disposizioni di Banca d'Italia

- *"parte correlata"*, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 - 1) l'esponente aziendale;
 - 2) il partecipante;
 - 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

- “soggetti connessi”:
 - 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- “soggetti collegati”, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

13.4 Quadro di sintesi delle parti correlate

Parte correlata	A fini prudenziali Banca d'Italia	A fini di trasparenza Consob
a) un Esponente aziendale di: (i) Mediobanca; (ii) di un'altra Società rilevante;	x x	x
b) il soggetto che è in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca (attualmente UniCredit, Bollorè,) o di un'altra Società Rilevante, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto/effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;	x	x
c) la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui è in grado di esercitare il controllo: (i) Mediobanca, o (ii) un'altra società del Gruppo Bancario	x x	x
d) la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, sulla quale esercita influenza notevole: (i) Mediobanca, o (ii) un'altra società del Gruppo Bancario;	x x	x
e) il soggetto che controlla uno dei soggetti di cui al punto b)	x	x
f) l'entità sottoposta – direttamente o indirettamente – a comune controllo con uno dei soggetti di cui al punto b)	x	
g) uno stretto familiare di un soggetto di cui: (i) sub a (i), b, o e; (ii) sub a (ii);	x x	x
h) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, controllata da uno dei soggetti di cui: (i) sub a (i), e, f, o g (i); (ii) sub a (ii), b, d, o g (ii);	x x	x
i) un Dirigente strategico di Mediobanca o uno stretto familiare di questi;		x

Parte correlata	A fini prudenziali Banca d'Italia	A fini di trasparenza Consob
<i>j) un'entità sulla quale un soggetto di cui alla lettera h esercita il controllo o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;</i>		x
<i>k) un'entità sulla quale un soggetto sub a (i) o uno stretto familiare di questi esercita l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;</i>		x
<i>l) le joint venture in cui partecipa Mediobanca;</i>		x
<i>m) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Mediobanca;</i>		x
<i>n) l'azionista aderente al Patto di Sindacato di Mediobanca con quota vincolata superiore al 3% del capitale di Mediobanca.</i>	x	x